contor informiert informa

Bolzano, lì 23 settembre 2020 CONTOR INFORMA 33/2020 Anno 2020

ALTO ADIGE – ESENZIONE IMI PER IMMOBILI STRUMENTALI

Com'è noto, la legge provinciale del 19/08/2020, n. 9 ha reso possibile, tra l'altro, l'esenzione dell'IMI di alcune aziende agricole e in determinate circostanze. La maggior parte dei comuni (e anche la stampa quotidiana) ha fornito informazioni dettagliate su questa possibilità. Un nostro breve riassunto dei fatti:

Quest'anno, le **strutture ricettive**, così come i **bar** ed i **ristoranti**, saranno esentati dall'**imposta municipale immobiliare (IMI)**, a condizione che lamentino una diminuzione del fatturato di almeno il 20% nel 2020.

Per tutti gli **altri rami dell'economia** che possono dimostrare un calo del fatturato dovuto alla pandemia di almeno il 20%, l'IMI si ridurrà della metà.

Chiunque desideri usufruire di questa esenzione o riduzione deve presentare un'autodichiarazione all'ufficio delle imposte del rispettivo comune. I settori non turistici devono inoltre fornire la prova di un calo del fatturato di almeno il 20%.

Per poter beneficiare dell'esenzione, entro il 30 settembre deve essere presentata all'ufficio delle imposte del rispettivo comune un'autodichiarazione separata, di persona o per posta PEC.

Per le **strutture ricettive, i bar e i ristoranti** che godono dell'intero sconto IMI è necessario utilizzare un modulo diverso per l'autodichiarazione nei seguenti casi:

GESTIONE DIRETTA: il proprietario o titolare dei diritti di usufrutto, di godimento e di superficie è anche il gestore delle suddette attività, ovvero gestisce l'attività all'interno delle proprie mura. Lo stesso vale per i locatari degli edifici in cui si svolgono le attività sopra menzionate.

COMODATO GRATUITO: i muri della ditta sono forniti gratuitamente dal proprietario (senza costi di affitto o locazione).

CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ: se il proprietario delle mura, in qualità di socio, le ha cedute alla società di gestione, che svolge l'attività, per utilizzarle come contributo in natura, ai sensi degli artt. 2254 e 2342 del Codice Civile.

AFFITTO E LOCAZIONE: l'azienda ha rilevato le mura in affitto o in locazione. Il proprietario dell'immobile l'ha dato in affitto o in locazione al gestore. Per avere diritto all'esenzione IMI in questo caso il proprietario dell'immobile deve ridurre (abbattere) il relativo canone di locazione annuale per il 2020 almeno dell'importo che sarebbe dovuto come IMI senza l'esenzione per il 2020.

Per le **attività industriali, artigianali, commerciali e professionali**, la riduzione IMI è del 50% (praticamente la seconda rata di dicembre) e anche in questo caso ci sono diverse situazioni e diversi moduli prestampati per l'autodichiarazione a seconda della situazione:

GESTIONE DIRETTA: il proprietario o titolare dei diritti di usufrutto, di godimento e di superficie è anche il gestore delle suddette attività, ovvero gestisce l'attività all'interno delle proprie mura. Lo stesso vale per i locatari degli edifici in cui si svolgono le attività sopra menzionate.

COMODATO GRATUITO: i muri della ditta sono forniti gratuitamente dal proprietario (senza costi di affitto o locazione).

CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ: se il proprietario delle mura, in qualità di socio, le ha cedute alla società di gestione, che svolge l'attività, per utilizzarle come contributo in natura, ai sensi degli artt. 2254 e 2342 del Codice Civile.

Tuttavia, se i locali utilizzati per attività industriali, artigianali, commerciali e professionali sono presi in affitto, non vi è alcuna riduzione IMI.

ATTENZIONE, NOTA BENE:

Il presupposto è una diminuzione del fatturato di almeno il 20% nel 2020.
Se dopo la fine dell'anno risulta che il fatturato è diminuito di meno del 20%, il 50% dell'IMI deve essere pagato per le richieste di riduzione del 100% entro il 30/07/2021 (senza interessi, senza penali).
Se dopo la fine dell'anno risultasse che il fatturato non è diminuito affatto, il 100% dell'IMI deve essere pagato entro il 30/07/2021 (senza interessi, senza penali).
Per le richieste di riduzione del 50%, tutto deve essere pagato in aggiunta se la riduzione effettiva è inferiore al 20%.

CHI PUÒ RICHIEDERE L'ESENZIONE O LA RIDUZIONE IMI?

La richiesta con l'autodichiarazione viene fatta dal proprietario dell'immobile. Ma anche il gestore dell'attività deve firmare e quindi confermare il calo di fatturato.

QUINDI QUALE RIDUZIONE POSSO RICHIEDERE?

La richiesta di riduzione del 100% per le **attività di alloggio, culturali, sportive e di ospitalità** è possibile nei seguenti casi:

- Diminuzione del fatturato di almeno il 20%.
- Il proprietario dell'immobile gestisce l'attività in prima persona (attraverso la proprietà, il leasing, la concessione).
- Il proprietario ha dato alla società operativa, in qualità di azionista, l'uso dell'immobile come conferimento dei soci.
- L'operazione è gestita da un terzo, l'immobile è disponibile in comodato d'uso gratuito
- L'attività è gestita da una terza parte, l'immobile è stato affittato, locato, …

Se il fatturato diminuisce di meno del 20%, è prevista una riduzione del 50%.

➔ In caso di affitto e locazione, l'affitto o il canone di locazione devono essere ridotti una volta del risparmio dell'IMI. Ciò richiede un'aggiunta al contratto di affitto/locazione esistente e questa aggiunta deve naturalmente essere registrata. Se questa modifica del contratto viene effettuata (e registrata) dopo il 30 settembre, la richiesta di riduzione dell'IMI può essere presentata dopo il 30 settembre 2020.

Richiesta di riduzione del 50% per **attività industriali, artigianali, commerciali e professionali**

- Diminuzione del fatturato di almeno il 20% nel 2020. Altrimenti non è possibile alcuna riduzione
- Il proprietario dell'immobile gestisce l'attività in prima persona (attraverso la proprietà, il leasing, la concessione).
- Il proprietario ha dato alla società operativa, in qualità di azionista, l'uso dell'immobile come conferimento dei soci.
- L'operazione è gestita da un terzo, l'immobile è disponibile in comodato d'uso gratuito

Se l'attività è gestita da terzi, la proprietà è in affitto o in leasing, non vi è alcuna riduzione IMI

VOLETE CHE PREPARIAMO LA DOMANDA PER VOI?

Se volete che presentiamo la domanda, abbiamo urgente bisogno delle seguenti informazioni e documenti:

- IMPORTANTE: Lei gestisce l'attività e ci conferma per iscritto che il fatturato annuo è diminuito o diminuirà di almeno il 20% nel 2020.
- Chi è il proprietario dell'immobile
- Chi gestisce l'attività e con quale titolo (proprietà, prestito commerciale, affitto, locazione)
- In caso di affitto o locazione, abbiamo bisogno di una copia del contratto e l'affitto annuale per il 2020 senza riduzione
- L'accordo supplementare sulla riduzione dell'affitto o del canone di locazione
- Calcolo IMI del comune per l'anno 2020 (da richiedere direttamente all'ufficio delle imposte del comune per posta e poi da inoltrare a noi).

Se il locatario/affittuario della proprietà non è un cliente del nostro studio, abbiamo bisogno delle seguenti informazioni sul locatario/affittuario:

- un estratto della Camera di Commercio, se libero professionista: una conferma della P.IVA
- Numero di telefono dell'affittuario/locatario
- Indirizzo postale e posta PEC dell'affittuario/locatario
- Copia valida del documento di identificazione e del codice fiscale dell'affittuario/proprietario/beneficiario

E COSA DICE LO STATO?

Anche lo Stato è diventato attivo in questo settore; l'art. 78 del D.L. 104/2020 esenta le seguenti proprietà dalla seconda rata IMU per il 2020 (cioè per la metà dell'importo del IMI):

- immobili degli stabilimenti termali ("Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali");
- immobili della classe catastale D/2, compresa le pertinenze, gli immobili degli agritur, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi e "colonie", nonché di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i gestori siano anche i proprietari della proprietà;
- immobili della classe catastale D, utilizzate dalle aziende che forniscono stand fieristici e strutture simili;
- immobili della classe catastale D/3, cinema, teatri, sale da concerto, a condizione che i gestori siano anche i proprietari della proprietà;
- immobili di discoteche/night club/sale da ballo, se i gestori sono anche i proprietari della proprietà.

Non vi è quindi alcuna IMU da pagare a livello statale il 16/12/2020 per tutti gli immobili sopra citati al di fuori della Provincia di Bolzano.

BONUS PER LE MISURE DI DISINFEZIONE

Ora è certo: la somma fornita dalle autorità fiscali per questo bonus è tutt'altro che sufficiente.

Abbiamo fatto richiesta

Abbiamo richiesto questo bonus per tutti i clienti che ci hanno incaricati dopo una nostra intimazione. Nel fare ciò, abbiamo tenuto conto sia degli importi effettivamente spesi fino al 31 agosto, sia delle spese previste per i restanti mesi dell'anno.
Ora le autorità fiscali hanno calcolato come verranno distribuiti i fondi disponibili.

Quanto doveva essere il bonus?

In teoria, riceverete un bonus fiscale del 60%, calcolato sul denaro speso per le misure di sanificazione. Se la somma richiesta supera quella prevista dalle autorità fiscali, la torta disponibile viene suddivisa proporzionalmente tra tutte le richieste.

Otterrò il 60% o meno?

Era prevedibile: molte aziende hanno fatto domanda per un sacco di soldi. Pertanto, invece del 60% (da calcolare sulla spesa effettuata), c'è solo il 15,6423% del 60%, cioè un totale di solo il **9,3854% dell'importo speso per le misure di disinfezione.**
Effettueremo i calcoli appropriati e terremo conto del saldo del credito bonus definitivo dovuto per i pagamenti di F24 a partire da gennaio 2021.
Affinché questo funzioni, dovremo fare un'ulteriore richiesta a vostro nome, specificando l'importo definitivamente speso, cioè gli importi spesi fino al 31 agosto e le altre spese effettuate dopo tale data e fino al 31 dicembre. Nella richiesta effettuata, questi secondi importi sono stati solo stimati.

LE „NOVITÀ“ DEL DECRETO AGOSTO

Con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), pubblicato sulla G.U. 14.8.2020 n. 203, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 104/2020 è entrato in vigore il 15.8.2020, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Fino alla conversione del presente decreto in legge, le singole disposizioni possono essere integrate e modificate. Pertanto ci limiteremo a una breve panoramica.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ESERCENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI TURISTICI

Con l'art. 59 del DL 104/2020 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei suddetti Comuni.

CONDIZIONE DEL CALO DEL FATTURATO

Il contributo spetta inoltre a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato di giugno 2020 e giugno 2019, pari al:

- 15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro.

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.

È comunque previsto un contributo minimo, pari a:

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1/7/2019.

COSA DEVO FARE?

Se avete diritto a questo contributo, contattateci immediatamente. Il contributo verrà versato tramite bonifico bancario e deve essere richiesta una corrispondente richiesta all'Agenzia delle Entrate.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI

Con l'art. 79 del DL 104/2020 viene reintrodotto per il 2020 e 2021, con alcune modifiche, il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10 del DL 83/2014.

Il credito d'imposta spetta anche:

- alle strutture che svolgono attività agrituristica;
- agli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- alle strutture ricettive all'aria aperta.

Il credito d'imposta è:

- pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d'imposta 2020 e 2021;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97 (non si applica la ripartizione in quote annuali di cui all'art. 10 co. 3 del DL 83/2014).

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

L'art. 110 del DL 104/2020 prevede una nuova disciplina di rivalutazione dei beni d'impresa, la quale riguarda i beni risultanti dal bilancio 2019 e può essere effettuata nel bilancio 2020.

BENI RIVALUTABILI

Possono essere rivalutati i beni, materiali e immateriali, che costituiscono immobilizzazioni, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, anch'esse costituenti immobilizzazioni.

A differenza di quanto previsto dalle precedenti leggi di rivalutazione, l'operazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza quindi il vincolo delle categorie omogenee.

IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

È possibile, alternativamente:

- effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive;
- effettuare la rivalutazione anche ai fini fiscali.

In questo secondo caso, occorre versare un'imposta sostitutiva del 3% sulla differenza tra il valore rivalutato e il valore "storico" dei beni.

L'imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo.

REGIME FISCALE DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

Se la rivalutazione viene effettuata anche ai fini fiscali, con il versamento dell'imposta sostitutiva del 3%, la riserva di patrimonio netto iscritta in bilancio a fronte del maggior valore dei beni è una riserva in sospensione d'imposta, che se distribuita genera tassazione anche in capo alla società.

È possibile affrancare tale riserva con una imposta sostitutiva del 10% (la quale si aggiunge a quella dovuta per la rivalutazione); in caso di affrancamento, la distribuzione non genera più alcun onere in capo alla società.

MODIFICHE AL C.D. „SUPERBONUS" DEL 110%

L'art. 119 del DL 34/2020 ha incrementato al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

QUORUM PER LE DELIBERE ASSEMBLEARI

Con l'art. 63 del DL 104/2020, viene previsto che le delibere condominiali aventi ad oggetto l'approvazione degli interventi che danno la possibilità di fruire del c.d. "superbonus" del 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

IMMOBILI ESCLUSI

Il "superbonus" del 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

- A/1 (abitazioni di tipo signorile);
- A/8 (abitazioni in ville);
- A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Con le modifiche apportate dall'art. 80 co. 6 del DL 104/2020, è stato infatti previsto che possono beneficiare del "superbonus" del 110% anche le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/9, se aperte al pubblico.

EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA AI DIPENDENTI - INCREMENTO DEL LIMITE DI ESCLUSIONE DI TASSAZIONE

Per effetto dell'art. 112 del DL 104/2020, limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.

MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARI

Il DL 104/2020 apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga con causale COVID-19 *ex* DL 18/2020 e introduce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono i predetti ammortizzatori sociali.

PROROGA DELLA NASPI E DIS-COLL

Ai sensi dell'art. 5 del DL 104/2020, le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, previste dagli artt. 1 e 15 del DLgs. 22/2015, il cui periodo di fruizione si concluda nel periodo compreso tra l'1.5.2020 e il 30.6.2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza.

Il percettore non deve essere beneficiario delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, né di quelle di cui agli artt. 84, 85 e 98 del DL 34/2020, conv.

L. 77/2020. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

La suddetta proroga risulta estesa anche ai soggetti già beneficiari della proroga della NASpI e della DIS-COLL prevista dall'art. 92 del suddetto DL 34/2020.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Il DL 104/2020 introduce nuovi esoneri contributivi in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro stabile, ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale. Tuttavia, questi benefici devono ancora essere approvati dalla Commissione UE.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L'art. 6 del DL 104/2020 prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare, ai datori di lavoro che assumono, successivamente al 15/8/2020 e fino al 31/12/2020, lavoratori con un contratto subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo pari a 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Tale esonero può essere fruito anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15/8/2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i datori del settore agricolo;
- i contratti di apprendistato;
- i contratti di lavoro domestico;
- i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

L'art. 7 del DL 104/2020 riconosce l'esonero contributivo di cui al suddetto art. 6 del DL 104/2020 (con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati) anche per le assunzioni effettuate nel settore turistico e degli stabilimenti termali.

In particolare, fino al 31/12/2020, è previsto un esonero totale dei contributi dovuti dai datori di lavoro (esclusi i premi INAIL) in caso di assunzione a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, fino ad un massimo di 3 mesi.

Tale esonero può essere fruito anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15/8/2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

PROROGHE E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE

L'art. 8 del DL 104/2020, modificando l'art. 93 del DL 34/2020, ha disposto che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, sempre in deroga all'art. 21 del DLgs. 81/2015, possono essere rinnovati o prorogati, anche in assenza delle causali di cui all'art. 19 co. 1 di tale DLgs., fino alla data del 31/12/2020 alle seguenti condizioni:

- il rinnovo o la proroga sono possibili per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;
- ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.

L'art. 8 del DL 104/2020 ha inoltre abrogato il co. 1-*bis* dell'art. 93 del DL 34/2020, che disponeva la proroga automatica, per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei contratti:

- di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del DLgs. 81/2015;
- di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

L'art. 14 del DL 104/2020 conferma il divieto di licenziamento per motivi economici, originariamente introdotto dall'art. 46 del DL 18/2020, collegando la relativa scadenza alla proroga degli ammortizzatori sociali disposta con il suddetto DL 104/2020.

Il divieto viene quindi limitato ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito:

- dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui all'art. 1 del DL 104/2020;
- ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 del DL 104/2020.

Per tali soggetti resta precluso:

- l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23/2/2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto);
- il recesso per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della L. 604/66.

L'art. 14 del DL 104/2020 ripropone la previsione per cui i datori di lavoro possono revocare la risoluzione del rapporto anche oltre il termine di 15 giorni dall'impugnazione del licenziamento previsto dall'art. 18 co. 10 della L. 300/70, facendo contestuale richiesta per fruire di uno degli ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020 fin dalla data dell'originario licenziamento, estendendone l'applicazione a tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuati nel corso del 2020.

ECCEZIONI

Le suddette preclusioni e sospensioni in materia di licenziamento non si applicano nelle ipotesi di:

- licenziamenti per cessazione definitiva dell'attività conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, qualora non sia configurabile un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa *ex* art. 2112 c.c.;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI);
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione (qualora l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, potranno essere licenziati i lavoratori impiegati nei settori non compresi nello stesso).

Mit freundlichen Grüßen
CONTOR

Dr. Werner Teutsch

Questa circolare è un'offerta non vincolante di informazioni e serve a scopi informativi generali. Non costituisce una consulenza legale, fiscale o di gestione aziendale. Contor non è responsabile dell'accuratezza, dell'attualità e della completezza delle informazioni. In conformità con l'ordinanza sulla protezione dei dati personali, vi informiamo che, nell'ambito delle nostre attività, vi invieremo circolari non vincolanti e liste di scadenza, in cui vi informeremo sulle novità in materia di diritto fiscale e commerciale, nonché sulle scadenze e gli obblighi fiscali. Se in futuro non desiderate più ricevere tali informazioni da noi, potete opporvi al ricevimento in qualsiasi momento inviando un messaggio a info@contor.it.